

Polizza Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia

Prodotto: "Globy Estensione Spese Mediche Base"

Allianz 

Global Assistance

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Globy Estensione Spese Mediche Base è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, ad integrazione di una *polizza di primo rischio* di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune.



Che cosa è assicurato?

In eccedenza al capitale offerto nella *polizza di primo rischio* la copertura prevede:

Spese mediche

✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche previo contatto con al Centrale Operativa.

Assistenza in viaggio: le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, nei limiti dell'ulteriore capitale assicurato.

- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato
- ✓ Spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- x persone non domiciliate o non residenti in Italia
- x viaggi superiori ai 60 giorni continuativi
- x viaggi aventi destinazione Italia
- x viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza
- x viaggi per i quali non sia stata indicata al momento dell'emissione la denominazione del Tour Operator che organizza il viaggio e che ha stipulato la *polizza di primo rischio* a favore dell'Assicurato



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito globy.it (globy.allianz.it/pages/avvertenze).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

L'Assicurato deve acquistare la polizza prima dell'inizio del viaggio.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.

Il premio, comprensivo di imposte, è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha validità dalle ore e dal giorno indicati in polizza ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.



Come posso disdire la polizza?

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "Globy Estensione Spese Mediche Base"

Ed. Marzo 2019_ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet <https://www.allianz-partners.com/investor-relations.html> a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?


Globy Estensione Spese Mediche Base è un'assicurazione che garantisce un massimale di spese mediche più elevato in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, ad integrazione di una polizza di primo rischio di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune.


ESTENSIONE SPESE MEDICHE

✓ In eccedenza al capitale offerto nella *Polizza di Primo Rischio*, la copertura prevede un ulteriore capitale per il pagamento delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in Istituto di cura nelle destinazioni Mondo. Il massimale, per tutte le destinazioni, è di € 100.000, per persona, per evento e per periodo assicurativo.

Globy® provvede al pagamento delle rette di degenza ospedaliera nei limiti previsti dalla polizza di primo rischio. In assenza di tale limite, Globy® effettua il pagamento fino alla concorrenza del capitale assicurato della Polizza di primo rischio e, per le eventuali somme eccedenti tale importo, considerando un massimo di € 500 al giorno.

ASSISTENZA IN VIAGGIO	<p>Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ trasporto-rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato; ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia; ✓ spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna, fino a 1.500.
------------------------------	---

 Che cosa NON è assicurato?	
ESTENSIONE SPESE MEDICHE	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * nessun rimborso è previsto senza il contatto con la Centrale Operativa; * la garanzia non opera per un periodo superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
ASSISTENZA IN VIAGGIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * per la prestazione trasporto – rientro sanitario: non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; * per la prestazione rientro della salma: restano a carico dell'Assicurato le spese funerarie e di inumazione.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESTENSIONE SPESE MEDICHE ASSISTENZA IN VIAGGIO	<p>Globy esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; ! scioperi, sommosse, tumulti popolari; ! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; ! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; ! viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali; ! trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; ! esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; ! materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; ! inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; ! fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; ! atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; ! errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; ! abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; ! malattie psichiche; ! suicidio o tentativo di suicidio; ! Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente

	<p>trasmissibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ! guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; ! epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; ! quarantene. <p>Ad integrazione delle esclusioni generali, le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa del ricovero ospedaliero dell'Assicurato; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza; ! cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche diverse da quelle eventualmente previste dalla Polizza a primo rischio; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espunti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; <p>Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: ! si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. <p>Il capitale assicurato dalla Polizza di primo rischio si intende quale franchigia fissa della presente polizza.</p>
--	--

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
<p>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità:</p> <p>via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24);</p> <p>via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it);</p> <p>via posta (all'indirizzo qui sotto indicato);</p> <p>I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:</p> <p style="margin-left: 40px;">AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 299 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p>

	<p>L'Assicurato (o chi per esso), dopo aver contattato la Centrale Operativa al numero riportato sul Certificato Assicurativo della Polizza di Primo Rischio per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero della presente polizza e di quella a primo rischio; • i dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; • il tipo di intervento richiesto; • il proprio recapito temporaneo; • i dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in cui si trova ricoverato; • il recapito di eventuali familiari/accompagnatori con lui in viaggio. <p>Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia, la documentazione indicata in polizza.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	

**Quando e come devo pagare?**

PREMIO	Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa. Il premio, comprensivo di imposte, è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio.
RIMBORSO	Non è previsto il rimborso del premio da parte dell'impresa.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

DURATA	La copertura assicurativa decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non è prevista la possibilità di recedere dal contratto.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Alle persone coperte dalla *Polizza di Primo Rischio* ovvero la polizza base stipulata dal Tour Operator a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.

**Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	<p>I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia • E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com • Fax: +39 02 26 62 4008 • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
ALL'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.</p>
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> <p>La negoziazione assistita non è obbligatoria.</p>
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/.</p>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Globy® Estensione Spese Mediche Base

Allianz 

Global Assistance

L'assicurazione che integra il massimale delle spese mediche previsto nelle coperture assicurative associate ai pacchetti offerti dai tour operator partner di Allianz Global Assistance

Spese mediche

- » Pagamento diretto delle spese farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche elevato (in base al premio di polizza pagato) e previo il contatto con la Centrale Operativa fino a € 100.000

Nota: La polizza "Estensione spese mediche" è abbinabile solo ad un certificato di assicurazione Allianz Global Assistance abbinato ad un pacchetto emesso dal Tour Operator, ed è valida per la stessa durata del viaggio prenotato e/o organizzato.

Per le condizioni di assicurazione, la polizza "Estensione Spese Mediche" segue quanto previsto dalla polizza di assicurazione Allianz Global Assistance abbinata al pacchetto di viaggio dai Tour Operator a cui essa fa riferimento.

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.
Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti.
Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione allegate.

Scarica "MyTravelApp" per la tua assistenza in **viaggio senza pensieri** e registra la tua polizza Globy!



Ricordati di portare con te questo documento in viaggio

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abitolazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy Estensione Spese Mediche - Base”

Edizione Marzo 2019

Indice

DEFINIZIONI.....	1
NORMATIVA COMUNE.....	1
1. Operatività	1
2. Decorrenza e durata	1
3. Validità territoriale	1
4. Persone assicurabili.....	1
5. Criteri e limiti di sottoscrizione	1
6. In caso di sinistro	2
7. Rinvio alle norme di legge	2
GARANZIE.....	2
<i>Estensione Spese Mediche Base - Assistenza in Viaggio</i>	2
1 Oggetto	2
1.1 Spese Mediche	2
1.2 Assistenza in Viaggio.....	2
2. Capitale Assicurato	2
3. Franchigia	2
4. Esclusioni.....	2
4.1 Esclusioni Generali	2
4. Esclusioni Spese Mediche – Assistenza in Viaggio.....	3
5. Disposizioni e Limitazioni.....	3
6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	3
6.1 Estensione Spese Mediche – Assistenza in Viaggio	3
6.1.1 IN CASO DI NECESSITA'	3
6.1.2 IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO	3
RIFERIMENTI IMPORTANTI.....	4

Globy® Estensione Spese Mediche Base

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Resto del Mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada.
Polizza di Primo Rischio:	la polizza a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia stipulata da un Tour Operator a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, organizzato da un Tour Operator e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta:

- è valida per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- è operativa ad integrazione di una *polizza di primo rischio* di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune. Per questo, l'inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di "primo rischio" comporta la contemporanea inoperatività di *Globy® Estensione Spese Mediche Base*.
- è valida se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire.
- è valida se il premio, determinato dai giorni di durata completa del viaggio e dalla destinazione, è stato pagato;
- è operativa esclusivamente se è stata indicata al momento dell'emissione la denominazione del Tour Operator che organizza il viaggio e che ha stipulato la *polizza di primo rischio* a favore dell'Assicurato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e durata

La copertura assicurativa decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.

Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza.

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 5.1 del successivo art. 5 *Criteri e Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

4. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

5. Criteri e Limiti di sottoscrizione

La polizza:

5.1 deve essere stipulata, pena la non validità:

- ad integrazione ed abbinamento di una *polizza di primo rischio* a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che include la garanzia Spese Mediche;
- per l'intera durata del viaggio e non può essere emessa a copertura di una frazione di esso. La durata massima assicurabile è di **60 giorni** continuativi;
- per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione;
- prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso;

5.2. non può essere stipulata per viaggi con destinazione Italia.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a **Globy**® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di **Globy**® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE**Estensione Spese Mediche Base – Assistenza in Viaggio****1. OGGETTO****1.1 Spese Mediche**

Globy®, preventivamente contattata, garantisce un ulteriore capitale, in eccedenza a quello previsto dalla *polizza di primo rischio*, per:

<p>a) il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero all'estero. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy®, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate <u>sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa</u> contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza il contatto con la Centrale Operativa</p>	Fino a € 100.000
---	------------------

1.2 Assistenza in Viaggio

Inoltre **Globy**®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la **Centrale Operativa**, organizza ed eroga, **24 ore su 24**, anche le seguenti prestazioni in eccedenza, laddove già presenti, al capitale previsto dalla *polizza di primo rischio*:

<p>b) trasporto – rientro sanitario</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. <p>Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo con i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" anche nell'ambito di USA, Canada, Resto del Mondo e Federazione Russa.</p> <p>Globy® non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio.</p>	SI
<p>c) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.</p>	SI
<p>d) spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna.</p>	Fino a € 1.500

2. CAPITALE ASSICURATO

Globy® tiene a proprio carico l'importo eccedente il capitale assicurato della *polizza di primo rischio* fino ad un massimo di **€ 100.000 per persona, per evento e per periodo assicurativo**. Tale importo è da considerarsi quale capitale massimo assicurato complessivo per le due polizze.

Globy® provvede al pagamento delle rette di degenza ospedaliera nei limiti previsti dalla *polizza di primo rischio*. In assenza di tale limite, **Globy**® effettua il pagamento fino alla concorrenza del capitale assicurato della *Polizza di primo rischio* e, per le eventuali somme eccedenti tale importo, considerando un massimo di **€ 500 al giorno**.

3. FRANCHIGIA

Il capitale assicurato dalla *Polizza di primo rischio* si intende quale franchigia fissa della presente polizza.

4. ESCLUSIONI**4.1. Esclusioni Generali**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurate,
Elenco I



- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) malattie psichiche;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- t) quarantene.

4.2 Spese Mediche – Assistenza in Viaggio

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa del ricovero ospedaliero dell'Assicurato;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) interruzione volontaria della gravidanza;
- d) cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche diverse da quelle eventualmente previste dalla Polizza a primo rischio;
- e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f) prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) espianti e/o trapianti di organi;
- i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:

- k) nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero :
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

5. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

- a) La garanzia Spese Mediche potrà essere utilizzata anche più volte nel periodo assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato. L'esposizione massima di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia non potrà superare € 100.000 complessivi tra la Polizza di primo rischio e Globy® Estensione Spese Mediche Base;
- b) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- c) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

6. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della sezione Normativa Comune)

6.1 Estensione Spese Mediche – Assistenza in Viaggio

6.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, indicando:

- il numero della polizza a primo rischio e di Globy® Integrazioni Spese Mediche;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- il tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in cui si trova ricoverato;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

6.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;

- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

☑ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609862
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità** :

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP P&C S.A.), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Età
- Numero di Telefono
- Nazionalità
- Codice fiscale
- indirizzo

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali che otterremo da terzi (come spiegato di seguito) per diverse finalità, salvo il caso in cui le leggi e i regolamenti applicabili ci sollevino dall'obbligo di ottenere il Suo consenso, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire i contratti assicurativi con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)

Come già specificato, per le finalità indicate in precedenza, tratteremo i suoi dati personali ricevuti dall'agenzia presso la quale ha stipulato la polizza.

Per le finalità sopra indicate specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, strutture sanitarie, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogo natura).

ED 05/2018 - Pagina 1 di 2

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami - 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Office
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 11.05.2018.